

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Il successore a titolo particolare nel diritto controverso: sì all'impugnazione; no all'intervento**

*Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quest'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio, con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie che hanno partecipato al giudizio di merito.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.9.2014, n. 18579**

...omissis...

Dev'essere dichiarato inammissibile, in via preliminare di rito, l'intervento in giudizio della xxxxxx

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quest'autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio, con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass., sez. 1, 7 aprile 2011 n.7986; Cass., sez. 3, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass., sez. lavoro, 4 maggio 2007 n. 10215).

Passando alla disamina del ricorso principale, si osserva che il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata fonda l'accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie revocatoria su una serie di dati di oggettivo valore sintomatico, quali i dati di bilancio degli ultimi due anni, il protesto di assegni - seppur seguito da pagamenti postumi - e soprattutto la richiesta di rientro manifestata dalla banca nel periodo sospetto. Si tratta, dunque, di una presunzione - e cioè, di una prova piena - ricavata da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo il requisito di cui all'art. 2729 c.c..

Al riguardo, non appare pertinente, per contro, la critica della banca xxxx, secondo cui la corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare la mera conoscibilità astratta dello stato di insolvenza. Le argomentazioni difensive sul punto - caratterizzate da un approccio atomistico che trascura il quadro di insieme degli elementi valorizzati in sentenza - tendono, in realtà, ad una difforme valutazione delle risultanze probatorie, avente natura di merito, e come tale inammissibile in questa sede.

Pure infondato si palesa il secondo motivo.

Premesso che l'onere della prova dell'allegata apertura di credito per un ammontare determinato incombeva sulla banca, trattandosi di fatto volto a negare efficacia solutoria a rimesse che oggettivamente riducevano il debito della società correntista, la corte territoriale, pur avendone presuntivamente ritenuto la sussistenza, ha escluso che ne fosse dimostrato il limite numerario, non essendo all'uopo idonei i documenti ritualmente prodotti in primo grado - quali la scheda degli affidamenti e l'estratto notarile del libro dei fidi - perchè atti di parte, e precluse, per contro, in grado d'appello, sia l'ulteriore produzione documentale (in particolare, del contratto di conto corrente), sia la prova testimoniale (art. 345 c.p.c., comma 3). Non senza aggiungere che il documento di cui si chiedeva l'acquisizione, e cioè il contratto di conto corrente, non sarebbe stato comunque decisivo, stante l'indicazione mancante dell'ammontare del fido concesso xxxxx

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio tra le parti principali, , liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

La comune soccombenza giustifica la compensazione tra xx

(intervenuta adesiva alle difese del fallimento xxx e la banca del xxxx

p.q.m.

- Dichiaro inammissibile l'intervento della xxx

- rigetta il ricorso principale e condanna la banca xxx s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge;

- compensa le spese tra la xxx di xxxxxx

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014